

Sciolto il nodo deducibilità costi a cavallo d'anno

Iniziamo la pubblicazione delle risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti degli esperti del Sole 24 Ore in vista di Telefisco 2024.

LAVORO AUTONOMO

1

Bonifici bancari e principio di cassa

Bonifico bancario in uscita. Si chiede conferma della circostanza per cui ai fini della deducibilità dei costi per le spese sostenute a cavallo d'anno il principio di cassa si applica dando rilevanza al

momento individuabile con l'ordine di addebito e non con la materiale uscita dal conto corrente. Esempio: bonifico effettuato il 29 dicembre 2023, addebitato sul conto corrente dell'emittente il 2 gennaio 2024. Si chiede conferma della deducibilità del costo nel periodo d'imposta 2023.

Premesso che, ai fini dell'applicazione del principio di cassa, in caso di effettuazione di un bonifico, si ritiene di poter applicare quanto affermato nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il pagamento online dei contributi mediante l'utilizzo della carta di credito.

Nel richiamato documento di prassi, è stato chiarito che: «Il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».

Analogamente, quindi, si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini

dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca.

Pertanto, nell'esempio prospettato, il costo sostenuto "per cassa" è riferito all'anno 2023.

ACCERTAMENTO

2

Pignoramento presso terzi

Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell'atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.

A tenore dell'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, "l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice

di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede...".

Ciò posto, nell'ordinanza n. 393 del 2008 la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come "modalità di esecuzione forzata presso terzi" che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate.

In tale contesto, occorre, altresì, considerare quanto disposto dall'art. 49, comma 2, del citato decreto, ai sensi del quale: "Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili...". Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processualcivile dell'esecuzione presso terzi.

A norma dell'art. 543, primo comma, c.p.c. "Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.". Ne consegue che anche l'atto di pignoramento disciplinato dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.